

Determinazione 8 novembre 2021 N. 6/2021

Modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi operativi di telelettura/telegestione e concentratori per gli anni 2020, 2021 e 2022

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE ENERGIA E
UNBUNDLING DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Il giorno 8 novembre 2021

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi" e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com e l'allegato A "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione (TIUC)" e s.m.i. (di seguito: TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS e s.m.i., in particolare l'Allegato A (RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2017, 389/2017/R/GAS e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 537/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 537/2019/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione

2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”, in vigore dall’1 gennaio 2020, approvata con la deliberazione dell’Autorità 570/2019/R/GAS e s.m.i. (RTDG 2020-2025);

- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 568/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 568/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2021, 413/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 413/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 ottobre 2021, 414/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 414/2021/R/GAS);
- il documento per la consultazione 15 ottobre 2019, 410/2019/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 410/2019/R/GAS);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2019, 487/2019/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità (di seguito: DIEU) 10 luglio 2020, n. 13/2020 (di seguito: determina DIEU n. 13/2020) e il “*Manuale d’uso per la raccolta TEL e CON 2017-2019*” e s.m.i. (di seguito: Manuale TEL e CON 2017-2019);
- la determinazione del Direttore della DIEU 21 dicembre 2020, n. 24/2020;
- le informazioni e la documentazione disponibile relative all’uso del sistema telematico di raccolta dei conti annuali separati (di seguito: CAS) presenti alla pagina dedicata all’*unbundling* contabile del sito internet dell’Autorità e in particolare:
 - il manuale di contabilità regolatoria;
 - il manuale d’uso del sistema telematico di *unbundling* contabile;
 - le risposte alle domande frequenti aggiornate al 27 gennaio 2021 (di seguito: FAQ del 27 gennaio 2021);
- la presentazione DIEU dell’incontro del 23 giugno 2021 con le associazioni Utilitalia, Anigas, Assogas e Igas, in relazione alle istanze costi non capitalizzati TEL e CON per gli anni 2020-2022 e calcolo degli importi di perequazione a conguaglio TEL e CON, nonché le osservazioni pervenute a valle dell’incontro (com. Anigas prot. Autorità A27261 del 8/7/2021, com. Assogas prot. Autorità A27226 del 7/7/2021, com. Utilitalia prot. Autorità A27026 del 6/7/2021, com. Igas prot. Autorità A27491 del 9/7/2021);

Considerato che:

- con la deliberazione 389/2017/R/GAS l’Autorità ha adottato un primo provvedimento in materia di riconoscimento dei costi operativi per relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (di seguito: costi operativi TEL e CON) per gli anni 2011-2013;
- con la deliberazione 537/2019/R/GAS l’Autorità ha consolidato i criteri e le modalità applicative dei principi generali tariffari sottesi all’ammissibilità dei costi non capitalizzati per gli anni 2011-2016 e ha proceduto al riconoscimento di

costi operativi TEL e CON relativi al servizio di misura del gas naturale non coperti dalle altre componenti tariffarie per i medesimi anni;

- in coerenza con i criteri di ammissibilità sopra citati, con le deliberazioni 568/2020/R/GAS, 413/2021/R/GAS e 414/2021/R/GAS l’Autorità ha approvato gli importi dei costi operativi TEL e CON sostenuti dalle imprese che hanno presentato istanza TEL e CON per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti del tetto previsto dalla RTDG 2014-2019;
- l’insieme dei principi applicati per la determinazione dei riconoscimenti nel triennio 2017-2019, di cui al precedente punto, è così riassumibile:
 - al fine di evitare la duplicazione nei riconoscimenti dei costi, è stato definito il perimetro dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori (di seguito: costi ammissibili):
 - i soli costi connessi alle attività di telelettura/telegestione relativi al servizio di misura del gas naturale non già coperti dalle componenti tariffarie a copertura dei costi operativi per il servizio di misura;
 - i costi per le manutenzioni *hardware* e *software* relative al SAC, all’*hardware* e *software server* e *storage* e ai *driver* per la gestione della componentistica in campo (sonde);
 - i costi relativi all’*Access Point Name* (APN) per le SIM;
 - i costi (non capitalizzate o capitalizzabili) relativi alla gestione delle SIM e di tutte le connessioni GPRS; a tal proposito è stato specificato che, nei casi diversi dalle soluzioni di tipo *buy*, i costi relativi alle SIM devono essere enucleati dai costi dei gruppi di misura e trovare copertura esclusivamente dalle componenti tariffarie relative ai sistemi di telelettura/telegestione;
 - i costi per le servitù per la posa dei concentratori e i costi per l’alimentazione dei concentratori;
 - i costi per la manutenzione concentratori per gli interventi in locale sui concentratori riconducibili a guasti, vandalismo, fulminazioni, incidenti;
 - non sono, invece, riconosciuti ammissibili:
 - i costi operativi connessi all’estensione degli obblighi di verifica dei dispositivi di conversione dei gruppi di misura di classe superiore a G6 conformi alle Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas;
 - i costi che trovano già copertura tariffaria nella componente $t(ins)$, in particolare:
 - costi del personale relativi ad attività riferibili all’esercizio e alla manutenzione ordinaria dei gruppi di misura;
 - costi per gestione e sostituzione delle batterie dei gruppi di misura;
 - costi operativi relativi alla sostituzione di gruppi di misura guasti;
 - costi connessi alla gestione dell’elettrovalvola;
 - i costi che trovano già copertura tariffaria nella componente $t(rac)$, in particolare:
 - costi relativi al traffico dati per l’acquisizione a livello centralizzato dei dati di misura;

- costi del personale relativi al *Data Room*;
- costi relativi alla gestione delle curve EDM (*Energy Data Management*);
- costi per la ricostruzione dei consumi nei casi di contestazione del cliente o di telelettura non funzionante o errata;
- con specifico riferimento ai costi relativi alle SIM:
 - i costi non capitalizzati relativi all'acquisto e all'installazione delle SIM; ciò in quanto tali costi avrebbero dovuto essere capitalizzati nei costi dei concentratori o nei costi centralizzati di telelettura/telegestione;
 - i costi di gestione della SIM relative al cambio operatore di telecomunicazione nel corso della vita utile del gruppo di misura o del concentratore; infatti, la scelta di cambio operatore da parte dell'impresa di distribuzione potrebbe rispondere a esigenze di massimizzare il profitto aziendale derivante dalla riduzione di un costo (quello del traffico dati) rispetto al valore parametrico riconosciuto dalla componente $t(rac)$;
- con riferimento ai costi relativi al traffico dati:
 - i costi non capitalizzati sostenuti dall'impresa relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori si possono suddividere fra costi che non includono il traffico dati (soluzioni «*make e buy non integrate*») e costi che invece lo includono perché non disponibile separatamente (soluzioni «*buy integrate*»);
 - per le soluzioni «*buy integrate*», al fine di evitare il doppio riconoscimento dei costi, è necessario decurtare una quota riconducibile al costo relativo al traffico dati;
 - in particolare, per il periodo precedente, il costo del traffico dati incluso nelle soluzioni «*buy integrate*» è stato fissato, su base forfettaria e non rivalutata, con la deliberazione 389/2017/R/GAS;
 - la decurtazione unitaria annuale del costo riconducibile al traffico dati di cui al precedente alinea si applica al numero di punti di riconsegna equipaggiato con gruppo di misura (messo in servizio) conforme alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* e incluso in contratti di servizio integrati relativi ai sistemi di telelettura o telegestione nell'anno di competenza della richiesta, fino all'eventuale azzeramento del costo ammissibile al riconoscimento;
- per le imprese che non presentano istanza, il ricavo ammesso a copertura dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori è pari al minimo tra il valore del tetto ai riconoscimenti e la somma dei costi effettivi di capitale dichiarati dalle imprese e del ricavo conseguito dall'applicazione della quota già inclusa nella componente $t(rac)$ a copertura dei costi operativi TEL e CON.

Considerato che:

- per il triennio 2020-2022, con l'obiettivo di sostenere la fase di introduzione di nuove tecnologie per il servizio di misura, l'Autorità, con la RTDG 2020-2025, ha confermato, in aggiunta a quanto già riconosciuto a livello parametrico con la componente a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione $t(rac)$, il regime di riconoscimento integrativo dei costi operativi TEL e CON, da determinare a consuntivo sulla base dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese come dichiarati in apposite istanze, presentate dalle imprese su base volontaria;
- per il medesimo triennio 2020-2022, l'Autorità ha ribadito nella deliberazione 570/2019/R/GAS che, nelle delibere di approvazione dei riconoscimenti integrativi di cui al punto precedente, saranno applicati i principi già adottati nel precedente triennio 2017-2019, e ha sottolineato in particolare l'esigenza di:
 - evitare la duplicazione nei riconoscimenti dei costi;
 - rispettare i principi contabili; a tal proposito è stato chiarito che sarà considerata corretta l'imputazione dei soli costi collocati nei comparti relativi alla gestione dei dati di misura;
 - essere indipendenti dall'approccio adottato (*make, buy o ibrido*);
- sulla base di quanto stabilito dall'articolo 31, comma 1, della RTDG 2020-2025, la tariffa di riferimento per il servizio di misura comprende, tra le altre:
 - la componente $t(rac)_t^{ope}$, espressa in euro per punto di riconsegna, a copertura dei costi operativi relativi alla funzione di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
 - la componente $TEL_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione;
 - la componente $CON_{t,c}$, espressa in euro, a copertura dei costi dei concentratori;
- l'articolo 31, comma 2, della RTDG 2020-2025 prevede che le componenti $TEL_{t,c}$ e $CON_{t,c}$, a copertura dei costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, espresse in euro, siano soggette all'applicazione di un tetto unitario, espresso in euro per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter* e pari:
 - per l'anno 2020, a 4,24 euro/PdR_{smart};
 - per l'anno 2021, a 3,74 euro/PdR_{smart};
 - per l'anno 2022, a 3,24 euro/PdR_{smart};
- il tetto unitario sopra richiamato rappresenta i costi che l'Autorità ritiene efficienti per l'attività di raccolta del dato attraverso i sistemi intelligenti ed è stato calcolato sulla base di queste ipotesi:
 - i costi di capitale sono le quote di ammortamento e la remunerazione del capitale relative ai costi capitalizzati relativi alle immobilizzazioni centralizzate dei sistemi di telelettura/telegestione e concentratori;
 - i costi operativi TEL e CON sono i costi non capitalizzati relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori;
- l'articolo 31, comma 3, della RTDG 2020-2025 prevede che, al fine del riconoscimento dei costi operativi TEL e CON su base individuale, le imprese

possano presentare specifiche istanze all’Autorità, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture con propria determinazione;

- al fine di facilitare la decisione delle imprese in merito alla presentazione o meno dell’istanza (volontaria), è opportuno anticipare gli elementi utili al calcolo dell’importo TEL e CON spettante in caso di ammissibilità dei costi operativi TEL e CON dichiarati; in particolare, in coerenza con le raccolte precedenti, si specifica che:
 - come precisato nella deliberazione 570/2019/R/GAS, la componente tariffaria $t(rac)$ è stata determinata sulla base dei dati di costo effettivo sostenuto nel 2018 - anno di riferimento - riportati nei rendiconti annuali separati resi disponibili dalle imprese distributrici all’Autorità; tali costi includono i costi TEL e CON sostenuti dalle imprese nell’anno 2018, essendo imputati ai medesimi comparti;
 - posto quanto sopra, la quota dei costi operativi TEL e CON inclusa nell’ambito della componente tariffaria $t(rac)$ dell’anno 2020 risulta pari a 0,53 euro per i punti di riconsegna medi annui serviti dall’impresa;
 - inoltre, sempre sulla base dei dati rilevati nella raccolta TEL e CON nell’anno di riferimento, il costo unitario del traffico dati pesato sui punti di riconsegna medi delle imprese risulta pari a 1,02 euro;
 - infine, i costi ammissibili al riconoscimento derivanti dall’applicazione del tetto debbano essere nettati della parte dei costi già riconosciuti.

Considerato inoltre che:

- in relazione al rispetto dei principi contabili sopra richiamato, in coerenza col generale assetto della regolazione tariffaria e con l’esigenza di fondare i riconoscimenti tariffari su costi opportunamente documentabili sul piano contabile, atteso il rispetto dei termini di legge per l’approvazione del bilancio da parte delle imprese, il riconoscimento dei costi relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori è condizionato dalla presentazione dei CAS nei termini di cui all’art. 30 del TIUC e dalla corretta imputazione secondo le disposizioni in materia di separazione contabile previste dal medesimo TIUC di detti costi; al riguardo, si evidenzia in particolare che:
 - possono trovare riconoscimento tariffario i costi relativi funzionalmente a sistemi di telelettura/telegestione e a concentratori che, nel rispetto dei principi contabili, non siano stati capitalizzati o non siano capitalizzabili;
 - sono ritenuti ammissibili solamente i costi imputati – direttamente o tramite il ribaltamento da servizi comuni o funzioni operative condivise - ai comparti dell’attività di misura relativi alla gestione dei dati di misura (comma 6.14, lettere e, f, g del TIUC);
 - ai fini del trattamento, nei CAS, dei costi generali di produzione (o di oneri di simile natura) oggetto di capitalizzazione interna *“non è ritenuto corretto che nell’esposizione finale dei CAS, la voce “A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni”, a livello di singola attività e comparto, riporti un valore superiore ai costi complessivamente registrati a conto*

economico nella medesima attività/comparto”; il chiarimento (6° quesito della FAQ del 27 gennaio 2021), di fatto, precisa che non è corretto che, nella voce A4) dello specifico comparto, vengano allocati costi che trovano contropartita tra i costi dei servizi comuni e funzioni operative condivise, poiché in tale voce possono confluire solo ed esclusivamente costi diretti o specifici del comparto;

- non è possibile allocare ai servizi comuni o funzioni operative condivise partite economiche riferibili in maniera integrale e specifica all’attività di misura;
- nella pagina dedicata alla separazione contabile del sito internet dell’Autorità sono presenti le informazioni utili all’assolvimento degli obblighi di separazione contabile e all’uso del sistema telematico di raccolta dei CAS; fra queste, il 5° quesito della FAQ del 27 gennaio 2021 riporta puntualmente i passi procedurali necessari per l’eventuale richiesta di sblocco dell’invio definitivo dei CAS (di seguito: procedura di rettifica dei CAS) e in particolare che *“oltre alla richiesta di sblocco inoltrata attraverso il sistema, è richiesto l’invio, a mezzo PEC, di una dichiarazione a firma del legale rappresentante della Società, alla Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell’Autorità, nella quale riportare nel dettaglio le motivazioni della rettifica nonché degli errori effettuati in sede di redazione dei Conti annuali separati, alla luce delle disposizioni del TIUC”*;
- l’Autorità ha specificato, da ultimo nella deliberazione 414/2021/R/GAS, che in caso di segnalazione circa problematiche nella redazione dei CAS, anche se successivamente corrette tramite rettifica dei medesimi CAS, viene valutato l’avvio di un procedimento sanzionatorio per violazione di disposizioni in materia di *unbundling* contabile di cui al TIUC;
- in merito alle tempistiche, per gli anni 2017-2019 l’Autorità ha stabilito – con la deliberazione 568/2020/R/GAS – che:
 - i costi operativi TEL e CON da sottoporre al tetto previsto per l’anno t , sono riferiti ai CAS del medesimo anno t ;
 - in coerenza con l’impostazione adottata ai fini della compilazione dei CAS, le imprese che redigono bilanci non coincidenti con l’anno civile prendono a riferimento il bilancio che inizia nell’anno t , subendo pertanto un ritardo fisiologico legato alla presentazione dei bilanci in ritardo rispetto alle altre imprese.

Considerato altresì che:

- con la determina DIEU n. 13/2020 in attuazione dell’articolo 29, comma 3, della RTDG 2014-2019, sono state specificate le modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi operativi TEL e CON per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- in particolare, i dati relativi ai costi non capitalizzati sostenuti per la telelettura/telegestione sono stati articolati secondo le seguenti macro-voci:
 - in relazione ai costi dei servizi non integrati con il traffico dati (soluzioni «*make e buy non integrate*»):

- A1. Sezione del centro di telelettura o telegestione gas finalizzato alla gestione del dato;
- A3. Centro di telelettura o telegestione finalizzato alla gestione della rete e della comunicazione (esclusi i costi di gestione delle SIM);
- A4. e A5 Concentratori, traslatori e ripetitori (compresi costi di gestione delle SIM relative a tali apparati);
- A6. e A7. Costi di gestione delle SIM dei gruppi di misura;
- B1. Contratti di servizio per funzione globale sistemi di telelettura o telegestione multiservizio;
- B2. Contratti di servizio per funzione di centro di telelettura o telegestione;
- B3. Contratti di servizio per funzione di telecomunicazione;
- B4. Altre configurazioni contrattuali di service «*buy non integrate*»;
- in relazione ai costi dei servizi integrati con il traffico dati (soluzioni «*buy integrate*»):
 - B1+C1. Contratti di servizio integrati, relativi alle funzioni di cui alla lettera B1 e al traffico dati;
 - B2+C1. Contratti di servizio integrati, relativi alle funzioni di cui alla lettera B2 e al traffico dati;
 - B3+C1. Contratti di servizio integrati, relativi alle funzioni di cui alla lettera B3 e al traffico dati;
- è stato richiesto il numero di punti di riconsegna equipaggiato con gruppo di misura (messo in servizio) conforme alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* e incluso in contratti di servizio integrati relativi ai sistemi di telelettura o telegestione nell'anno di competenza della richiesta (N1); tale dato è finalizzato alla decurtazione del costo per il traffico dati nelle soluzioni «*buy integrate*»;
- sono stati richiesti inoltre anche altri dati relativi ai sistemi di telelettura o telegestione funzionali agli approfondimenti tariffari:
 - in relazione al grado di messa in servizio dello *smart meter*, il dato suddiviso per architettura di telecomunicazione, coerente con quanto inviato a CSEA per la quantificazione della penale relativa agli obblighi di messa in servizio:
 - N2. Numero di punti di consegna e di riconsegna equipaggiati con gruppo di misura conforme alle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* messo in servizio al 31 dicembre dell'anno di competenza della richiesta (dato cumulato); nei casi di acquisizione, cessazione o aggregazione di una località in corso d'anno, è il dato cumulato di relativo al giorno di fine esercizio della località in questione;
 - in merito al traffico dati:
 - C1. Costi per contratti per traffico dati (euro); il costo rappresenta una quota dei costi imputati ai comparti della misura del gas naturale relativi alla gestione dei dati di misura (comma 6.14 lettere e, f, g del TIUC);
 - in merito alle batterie dei gruppi di misura, distinti secondo l'architettura di comunicazione (punto-punto o punto-multipunto):
 - C2. Costi non capitalizzati relativi alle batterie dei gruppi di misura (euro);

- in merito alle verificazioni periodiche *ex lege* dei gruppi di misura, distinti secondo l'oggetto della verifica - misuratori a pareti deformabili, misuratori a turbina e rotoidi o misuratori con altre tecnologie, convertitori con sensori di pressione e temperatura sostituibili, convertitori con sensori di pressione e temperatura parti integranti o dispositivi di conversione approvati assieme ai misuratori - e fra punti di riconsegna e altri punti:
 - N3. Numero di verificazioni periodiche *ex lege* effettuate nell'anno su gruppi di misura di classe superiore a G6 presso punti di riconsegna delle reti di distribuzione (clienti finali);
 - C4. Costi relativi alle verifiche periodiche effettuate nell'anno del gruppo di misura di classe superiore a G6 presso punti di consegna delle reti di distribuzione e punti di interconnessione tra reti (euro);
 - N4. Numero di verifiche periodiche effettuate nell'anno per il mantenimento dell'adeguato funzionamento del gruppo di misura di classe superiore a G6 presso punti di consegna delle reti di distribuzione e punti di interconnessione tra reti;
- è stato previsto che, nel caso di imprese che presentano l'istanza (dichiaranti) per conto di altre imprese (richiedenti) acquisite a qualsiasi titolo nel corso o successivamente all'anno dell'istanza, l'istanza faccia riferimento all'impresa che ha sostenuto i costi per cui si richiede il riconoscimento (impresa richiedente);
- in relazione alla verifica delle modalità di imputazione *unbundling*, il sistema informatico predisposto per la raccolta dati, ha consentito esclusivamente l'inserimento di costi coerenti con i dati inseriti nei CAS redatti ai sensi del TIUC per gli anni oggetto della raccolta;
- sono stati previsti controlli di coerenza fra le dichiarazioni TEL e CON delle imprese e i CAS inviati dalle medesime; tali controlli, assieme alle verifiche istruttorie, sono funzionali ad accertare che i costi operativi TEL e CON che l'impresa dichiara di aver sostenuto siano stati correttamente rilevati nei CAS;
- la medesima determina ha previsto l'invio – esclusivamente mediante accesso all'area riservata agli operatori del sito *internet* dell'Autorità - dei dati e delle informazioni richieste per gli anni 2017-2019, unitamente ad una dichiarazione di veridicità delle informazioni trasmesse, in un'istanza distinta per ogni anno e per ogni impresa richiedente, specificando che, in caso di intervenute acquisizioni, cessioni o aggregazioni, l'istanza facesse riferimento alle imprese esistenti nell'anno oggetto della richiesta;
- sono state definite tempistiche certe e chiare, introducendo specifici termini perentori, a pena di decadenza, evitando che colpevoli ritardi/incompletezze – anche in relazione ai CAS - possano compromettere l'efficiente gestione della generalità dei procedimenti dovuti dalla tardiva presentazione e/o rettifica di dati da parte delle imprese;
- la determina ha previsto l'accesso delle raccolte TEL e CON per l'anno t - a partire dalla raccolta TEL e CON del 2019 – tenuto conto dei termini per l'invio dei CAS dal TIUC per il medesimo anno, dal mese di novembre:
 - dell'anno $t+1$, per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l'anno civile;

- dell'anno $t+2$, per le altre imprese;
- con la determina DIEU n. 13/2020 è stato anche pubblicato il Manuale TEL e CON 2017-2019, che fornisce una guida alla compilazione delle maschere disponibili per la raccolta dati.

Considerato infine che:

- nel corso del mese di giugno la DIEU ha illustrato alle associazioni di categoria Utilitalia, Anigas, Assogas e Igas le modalità applicative per il triennio 2020-2022;
- nell'ambito delle osservazioni formulate dalle associazioni di categoria di cui al punto precedente non sono emersi elementi di criticità relativi alla definizione delle modalità operative oggetto della presente determinazione.

Ritenuto che:

- sia necessario, in attuazione dell'articolo 31, comma 3, della RTDG 2020-2025, definire le modalità di presentazione delle istanze per il riconoscimento tariffario dei costi operativi TEL e CON sostenuti negli anni 2020, 2021 e 2022;
- ai fini di cui al precedente punto sia opportuno procedere in coerenza con le modalità applicative già adottate per il precedente periodo regolatorio con la determina DIEU n. 13/2020;
- in particolare, sia opportuno prevedere che, nel caso di imprese che presentano l'istanza (dichiaranti) per conto di altre imprese (richiedenti) acquisite a qualsiasi titolo nel corso o successivamente all'anno dell'istanza, l'istanza faccia riferimento all'impresa che ha sostenuto i costi per cui si richiede il riconoscimento (impresa richiedente);
- sia altresì opportuno che i soggetti interessati, registrati opportunamente nell'anagrafica operatori dell'Autorità, presentino istanza e rendano disponibili i dati e le informazioni richieste, unitamente ad una dichiarazione di veridicità delle informazioni trasmesse, esclusivamente mediante accesso all'area riservata agli operatori del sito *internet* dell'Autorità – con la compilazione di apposite maschere – separatamente per ciascun anno e impresa richiedente;
- al fine di evitare la duplicazione nel riconoscimento dei costi, sia possibile richiedere il riconoscimento di costi di telelettura/telegestione e concentratori non capitalizzati imputati all'attività di misura di gas naturale, nei comparti relativi alla gestione dei dati di misura nei punti di riconsegna, consegna e interconnessione fra reti (comma 6.14, lettere e, f, g del TIUC), distinti in costi diretti e indiretti (servizi comuni e funzioni operative condivise, attribuiti indirettamente ai medesimi comparti);
- si mantengano i controlli di coerenza fra le dichiarazioni TEL e CON delle imprese e i CAS inviati dalle medesime;
- i dati relativi ai costi operativi TEL e CON e gli altri dati funzionali agli approfondimenti tariffari, siano richiesti in coerenza con le macro-voci già adottate nella raccolta dati organizzata per gli anni 2017-2019 e sopra menzionate (vedi *supra* pagg. 8 e 9);

- sia opportuno aggiornare la valorizzazione del costo del traffico dati incluso nelle soluzioni «*buy integrated*» all'anno di riferimento della nuova componente $t(rac)$; tale valore, su base forfettaria e non rivalutata, risulta pari a 1,02 euro;
- sia inoltre opportuno procedere, unitamente all'apertura della raccolta dati in oggetto, alla pubblicazione di un manuale di istruzioni per la compilazione delle maschere predisposte dall'Autorità;
- per evitare che casi di colpevoli ritardi o incompletezze pregiudichino l'efficiente gestione della generalità dei procedimenti, sia previsto un termine perentorio per la trasmissione dei dati necessari al riconoscimento, a pena di decadenza, salvo che i ritardi e le incompletezze dipendano da cause non imputabili alle imprese; in particolare, la documentazione richiesta deve essere trasmessa:
 - per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l'anno civile:
 - con riferimento ai dati relativi al 2020, dal 10 novembre 2021 al 31 gennaio 2022, per tenere conto delle maggiori difficoltà organizzative legate al periodo pandemico;
 - con riferimento ai costi per gli anni 2021 e 2022, dal 10 novembre al 12 dicembre rispettivamente degli anni 2022 e 2023;
 - per le altre imprese, che tale periodo sia traslato di un anno per permettere la compilazione dei CAS.
- i termini di cui al punto precedente sono coerenti con i termini per l'invio dei CAS; i termini sono altresì compatibili con l'emergenza sanitaria in corso;
- eventuali richieste di rettifica dei CAS avanzate tramite la procedura di rettifica dei CAS sopra citata (vedi *supra* pag. 7), ed entro i termini di accessibilità della raccolta TEL e CON, siano valutate ai fini di un'eventuale riapertura dei termini della raccolta medesima e, parallelamente, ai fini della sussistenza dei presupposti per il possibile avvio di un procedimento sanzionatorio per violazione di disposizioni in materia di *unbundling* contabile

DETERMINA

1. di stabilire che, ai fini della presentazione delle istanze di riconoscimento tariffario dei costi operativi a consuntivo dei sistemi di telelettura/telegestione e ai concentratori, sostenuti negli anni 2020, 2021, 2022, in coerenza con i conti annuali separati dei medesimi anni e con le modalità applicative dei principi tariffari richiamati in motivazione:
 - a) l'impresa distributrice presenti un'istanza distinta per ogni anno e per ogni impresa per cui si richiede il riconoscimento dei costi operativi sostenuti;
 - b) in caso di intervenute acquisizioni/cessioni/aggregazioni, sia necessario richiedere il riconoscimento con riferimento alle imprese esistenti nell'anno oggetto della richiesta, da parte del soggetto legale rappresentante dell'impresa di distribuzione esistente alla data dell'istanza;
 - c) le informazioni richieste, unitamente ad una dichiarazione di veridicità delle informazioni stesse, relative all'anno t , siano trasmesse nell'ambito di

- un'apposita raccolta dati, esclusivamente mediante accesso all'area riservata agli operatori del sito *internet* dell'Autorità, accessibile (salvo specifiche esigenze tecniche che saranno opportunamente comunicate):
- i. per le imprese che redigono bilanci coincidenti con l'anno civile:
 - con riferimento ai dati relativi al 2020, dal 10 novembre 2021 al 31 gennaio 2022;
 - per gli altri anni, dal 10 novembre al 12 dicembre dell'anno $t+1$;
 - i. per le altre imprese, dal 10 novembre al 12 dicembre dell'anno $t+2$;
 - d) i soggetti interessati rendano disponibili tali informazioni all'Autorità, a pena di decadenza, entro e non oltre le scadenze stabilite;
 - e) eventuali richieste di rettifica dei CAS devono essere avanzate tramite la procedura di rettifica dei CAS sopra descritta, *da inviare a mezzo PEC all'indirizzo (protocollo@pec.arera.it)*, con indicazione nell'oggetto: "DIREZIONE INFRASTRUTTURE – RETTIFICA CAS PER RACCOLTA TEL-CON" entro i termini di accessibilità della raccolta medesima; tali richieste saranno valutate ai fini di un'eventuale riapertura dei termini della raccolta medesima e, parallelamente, ai fini dell'avvio di un procedimento sanzionatorio per violazione di disposizioni in materia di *unbundling* contabile di cui al TIUC;
2. di pubblicare la presente determinazione e il "*Manuale d'uso per la raccolta TEL e CON 2020-2022*", che fornisce una guida alla compilazione alla compilazione delle maschere disponibili per la raccolta dati di cui al punto precedente, nel sito internet dell'Autorità (www.arera.it).

Milano, 8 novembre 2021

Il Direttore
Andrea Oglietti